



giurisprudenza in breve

LA DISTINZIONE TRA RAPPRESENTANZA E PUBBLICITÀ

In tema di imposte sui redditi e con riferimento alla determinazione del reddito di impresa, le spese sostenute per la manutenzione, riparazione, trasformazione e ammodernamento di beni materiali strumentali, qualora non siano imputate a incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, ex articolo 102, comma 6, Tuir, nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili e l'eventuale eccedenza è deducibile per quote costanti nei 5 esercizi successivi a quello nel quale la spesa è stata sostenuta (cfr. sentenza n. 7885/2016).

Cassazione – ordinanza n. 21775 – 23 giugno 2018 – 7 settembre 2018

L'OPERAZIONE INTRA-UE CON CESSIONARIO PRIVO DEL CODICE IDENTIFICATIVO

Ai fini del riconoscimento della non imponibilità ai fini Iva delle cessioni intracomunitarie, la procedura di attribuzione del codice identificativo del cessionario, pur rimanendo centrale ai fini dell'operazione nell'ambito di quelle regolate dagli articoli 41 e 50, D.L. 331/1993, convertito nella L. 427/1993, non può determinare, se mancante, il venir meno della possibilità di inquadrare la cessione nell'ambito di quelle intracomunitarie, allorché l'operatore provi in modo rigoroso tutti i requisiti sostanziali della normativa di settore, sulla base degli elementi ritualmente prodotti nel corso del procedimento (cfr. sentenza n. 17254/2014).

Cassazione – ordinanza n. 21102 – 19 giugno 2018 – 24 agosto 2018

ONERE DELLA PROVA IN CAPO AL CONTRIBUENTE SE SI CONTESTA L'ANTI-ECONOMICITÀ DELL'OPERAZIONE

Nel giudizio tributario, una volta contestata dall'Erario l'anti-economicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perché basata su contabilità complessivamente inattendibile in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione e il giudice tributario non può, al riguardo, limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al Fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata anti-economicità (cfr. sentenze n. 25257/2017, n. 14941/2013, n. 2484/2011 e n. 7144/2007).

Cassazione – ordinanza n. 21859 – 7 giugno 2018 – 7 settembre 2018

Cassazione – ordinanza n. 21858 – 7 giugno 2018 – 7 settembre 2018

DATI DI BILANCIO CON INCIDENZA FISCALE

Le risultanze del bilancio civilistico sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali, a meno che non si dimostri che le stesse contrastano con i principi di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa stabiliti dal codice civile, in tal modo ponendo in specifico rilievo che solo le risultanze del bilancio, ivi compresi i criteri indicati per la valutazione delle merci, debitamente approvato, assumono rilevanza ai fini fiscali, costituendo, quindi, quanto risultante dal bilancio, ove regolarmente tenuto, presupposto necessario ai fini della corretta considerazione di quanto in esso rappresentato (cfr. sentenze n. 23608/2011 e n. 16429/2011).

Cassazione – sentenza n. 21809 – 19 febbraio 2018 – 7 settembre 2018

Aderente a:



DETRAIBILE L'IVA ANCHE IN ASSENZA DI DICHIARAZIONE ANNUALE

La neutralità dell'Iva comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per 1 anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati a Iva e finalizzati a operazioni imponibili (cfr. sentenze n. 6921/2017 e SS.UU. n. 17757/2016).

Cassazione – ordinanza n. 21797 – 27 settembre 2017 – 7 settembre 2018

NESSUN OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA PRIMA DEL PAGAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI

Le prestazioni di servizi sono soggette all'Iva, ai sensi del comma 3, articolo 3, D.P.R. 633/1972, soltanto se rese verso corrispettivo, e si considerano effettuate all'atto del relativo pagamento, cosicché prima di tale momento non sussiste alcun obbligo (ma solo la facoltà) di emettere fattura o di pagare l'imposta. Ne consegue che la pretesa fiscale relativa a una prestazione di servizi non può prescindere, in mancanza di fatturazione o auto-fatturazione spontanea, dall'accertamento che il pagamento del corrispettivo sia stato effettuato, non essendo sufficiente la dimostrazione della sussistenza materiale della prestazione (cfr. sentenza n. 13209/2009).

Cassazione – ordinanza n. 21870 – 21 giugno 2018 – 7 settembre 2018

LA CORRETTA TENUTA DELLA CONTABILITÀ NON È SUFFICIENTE A PRESERVARE DALL'ACCERTAMENTO

In tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l'accertamento su base presuntiva, e il giudice di merito, per poter annullare l'accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l'antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (cfr. sentenze n. 9084/2017 e n. 20060/2014).

Cassazione – ordinanza n. 21846 – 10 maggio 2018 – 7 settembre 2018

Cassazione – ordinanza n. 21845 – 10 maggio 2018 – 7 settembre 2018

Brescia, 27 settembre 2018

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it